

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 53

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 53

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati alla X Commissione) 55

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione) 56

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 54

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla X Commissione) 57

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 25 giugno 2009.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.35 alle 9.55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria per il 2009 (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che essi, tuttavia, risultano inammissibili: l'articolo aggiuntivo Torazzi 9.0.1, recante modifiche alla definizione della birra, poiché non è volto a dare attuazione ad obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario, non rientra nel contenuto proprio del disegno di legge comunitaria; l'articolo aggiuntivo Torazzi 9.0.2, in materia etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, in quanto non è volto a dare attuazione ad un obbligo comunitario né risulta una procedura di infrazione che richieda un adeguamento della normativa nazionale.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria. (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato Alberto Torazzi relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. *(vedi allegato 3).*

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA X COMMISSIONE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272).

Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272 è sostituito dal seguente: « La denominazione di birra è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di lievito di alta o bassa fermentazione del genere *saccharomyces* di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi ».

9. 01. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III, fatte salve le ipotesi in cui:

a) gli stessi siano indicati nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito;

b) la presenza degli stessi nel prodotto finito sia comunque nota al consumatore ».

9. 02. Torazzi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2449, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2009);

valutata la rilevanza della direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla

trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

valutata altresì la rilevanza della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che procede, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2).**

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);

preso atto positivamente delle priorità individuate dal Governo nel settore energetico;

valutato l'impegno del Governo a recepire entro il 2009 la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

valutata altresì la posizione del Governo italiano in materia di ricorso ad azioni collettive che ha espresso ferma contrarietà sulle proposte della Commissione europea concernenti la vincolatività delle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza nei procedimenti civili per danni e sulla proroga di due anni dei termini di prescrizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE